



COMUNE DI CESENA

Settore Tutela Ambiente e Territorio - Servizio Mobilità

piazza del Popolo, 10 - 47521 CESENA (FC) - tel. 0547/356395 - e-mail: mobilita@comune.cesena.fc.it

san cristoforo x_ironman-247T-21

P.G.N. 126671/331

Cesena, 8 settembre 2021

Oggetto: via SAN CRISTOFORO, tratto da SS726 a confine comunale e STRADE CONFLUENTI:

modifiche temporanee alla circolazione e sosta per la manifestazione "IRONMAN ITALY 70.3 e 51.50 CERVIA" di sabato 18 e domenica 19 settembre 2021.

Il Dirigente

Preso atto:

- delle precedenti ordinanze che regolamentano la circolazione e la sosta nelle strade in oggetto e di seguito elencate, a parziale e temporanea modifica;
- della domanda - pgn 106510 del 28/07/2021 - della società Ironman Italy srl, con sede a Milano, con la quale si richiedono i provvedimenti, di cui in oggetto, per consentire lo svolgimento della competizione denominata "IRONMAN - Manifestazione Internazionale di triathlon, Traly, Emilia Romagna 2021 e 51.50 CERVIA", che, per la quarta edizione, si svolgerà nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 settembre 2021, relativamente alla gara ciclistica che, tra l'altro, interesserà alcune strade interne al comune di Cesena;
- che l'evento in oggetto è una manifestazione sportiva internazionale promossa dalla regione Emilia Romagna a seguito di accordo con la società "Ironman";

Considerato:

- che l'evento 2021 ripete lo stesso itinerario, con le stesse modalità, divieti di circolazione e orari dell'edizione 2019, di cui rispettivamente all'ordinanza temporanea pgn 108234/331 del 18 settembre 2019 e pgn 103360/331 del 5 settembre 2019;
- che, quindi, con il presente atto si ripropongo le stesse modifiche alla viabilità delle ordinanze sopra citate;

Considerato, inoltre:

- che la gara ciclistica sopra citata si svolge su un ampio percorso che interessa vari comuni, e transita all'interno del comune di Cesena su strade di proprietà del Comune di Cesena, della Provincia di Forlì-Cesena e dell'ANAS, che interverranno con proprie ordinanze a regolare le modifiche temporanee della circolazione;
- che per consentire lo svolgimento della gara ciclistica sul percorso interessato è prevista il totale divieto di circolazione e sosta, non solo dalle strade confluenti, ma anche per tutti i veicoli dei residenti e delle attività presenti lungo l'intero percorso;
- che, per gli evidenti diversi impatti sulla circolazione ed esigenze di predisporre la segnaletica e strutture di deviazione del traffico, i vari enti proprietari delle strade predisporranno diverse tempistiche di chiusura e riapertura al traffico ordinario;
- che, comunque, le modifiche alla circolazione saranno condizionate all'effettiva presenza dei partecipanti alla manifestazione e che, soprattutto rispetto all'orario di chiusura dell'evento, i divieti di circolazione potranno essere anticipati o posticipati in base all'effettiva esigenze di sicurezza per gli utenti e partecipanti;

Considerato in particolare:

- i diversi incontri presso la Prefettura di Forlì-Cesena dove sono state stabilite le modalità e tempistiche di modifica di circolazione utili per l'organizzazione dell'evento, per le esigenze di sicurezza delle diverse strutture stradali e per il minor impatto possibili sugli utenti, attività e residenti;
- che, la polizia locale ha indicato che per le strade di competenza del comune di Cesena è prevista la chiusura al traffico dalle ore 07:30 alle ore 19:00 per sabato 18/09/2021 e dalle ore 10:30 alle ore 18:30 per domenica 19/09/2021;
- che, di fatto, per le strade di competenza del comune di Cesena, la gara ciclistica interessa la via SAN CRISTOFORO, nel tratto da via SS726 tangenziale di Cesena a confine del territorio comunale;
- che per esigenze di deviazione del traffico, di preavvisi e di sicurezza il divieto di circolazione deve interessare tratti più ampi della stessa via San Cristoforo ovvero tutte le strade confluenti;
- che per le strade confluenti in via San Cristoforo, si tratta comunque di strade extraurbane locali, con limitato traffico di tipo locale e residenziale;

- che sarà predisposta segnaletica stradale di informazione per preavvisare la chiusura dei percorsi ovvero i percorsi alternativi;

Visti:

- gli articoli in merito del D.L.vo 30/04/1992 n. 285 "Codice della Strada" (CdS) e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sulla circolazione stradale e, in particolare, l'art. 9 in merito alle "Competizioni sportive su strada" e, sulle conseguenti modifiche temporanee alla viabilità, l'art. 21 (cantieri stradali) e corrispondenti articoli del Regolamento di esecuzione del CdS, utili riferimenti in merito alla segnaletica temporanea;
- l'art. 40 comma 5 dello Statuto del Comune di Cesena approvato con delibera C.C. n. 54/2002;

ORDINA

che, per le motivazioni sopra citate, **dalle ore 07:30 alle ore 19:00 di sabato 18 settembre 2021 e dalle ore 10:30 alle 18:30 di domenica 19 settembre 2021**, la **circolazione e la sosta** nelle strade oggetto della presente ordinanza siano temporaneamente regolamentate come segue ovvero come indicato dall'apposita segnaletica in loco:

1. **DIVIETO di TRANSITO e DIVIETO di SOSTA con RIMOZIONE** eccetto veicoli partecipanti alla manifestazione e velocipedisti dei soli residenti e attività in loco nel sotto indicato tratto stradale, in:
 - a. **via SAN CRISTOFORO**, nel tratto e su entrambe le direzioni di marcia da SS726/via LA MALFA a CONFINE COMUNALE;
2. **DIVIETO di TRANSITO**, in:
 - a. **via SAN CRISTOFORO**, nel tratto e direzione di marcia da via Bachelet a di SS726/via LA MALFA, eccetto residenti e attività che devono accedere alle abitazioni presenti solo nello stesso tratto di via San Cristoforo;
3. **DIVIETO di TRANSITO**, nelle strade confluenti nel tratto della via San Cristoforo di cui al punto 1:
 - a. via BASSA all'intersezione con la via San Cristoforo (lato ovest);
 - b. via PROVEZZA all'intersezione con la via San Cristoforo (lato est);
 - c. via BUSCHI all'intersezione con la via San Cristoforo (lato est);
 - d. via CA' VENTURELLI all'intersezione con la via San Cristoforo (lato ovest);
 - e. via DEL BARCO all'intersezione con la via San Cristoforo (lato ovest);
 - f. via MACCANONE all'intersezione con la via San Cristoforo (lato est);
 - g. via CHIESA DI SAN CRISTOFORO all'intersezione con la via San Cristoforo (lato ovest);
 - h. via GHINI all'intersezione con la via San Cristoforo (lato ovest);
 - i. via ANDICINO all'intersezione con la via San Cristoforo (lato est);
 - j. via SAN CRISPINO all'intersezione con la via San Cristoforo (lato est);
 - k. via LUPA all'intersezione con la via San Cristoforo (lato ovest);
 - l. via ANTONELLI all'intersezione con la via San Cristoforo (lato ovest);
4. **OBBLIGO DIREZIONE A DESTRA**, in:
 - m. via GIARDINO, all'intersezione con la via San Cristoforo;
5. **OBBLIGO DIREZIONE A SINISTRA**, in:
 - n. via CAMPOLONGO, all'intersezione con la via San Cristoforo;
6. nei casi di necessità contingenti alla dinamica della manifestazione sportiva e della circolazione nelle aree della presente ordinanza e nelle strade di contorno, ovvero a seguito di particolari e inderogabili esigenze di sicurezza e pronto intervento, gli **AGENTI DELLE FORZE DELL'ORDINE** potranno provvedere, anche in deroga alla presente ordinanza, a regolamentare provvisoriamente la circolazione con ulteriori o diversi limiti, divieti e percorsi alternativi secondo le necessità, oltre a vigilare sulla piena osservanza della presente ordinanza.

Il presente atto è condizionato al preventivo rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico rilasciata dagli uffici competenti.

Il presente atto si intenderà **operante in relazione all'effettiva presenza della manifestazione** che ne ha determinato l'emissione.

La presente ordinanza sia resa nota mediante la predisposizione di idonea segnaletica di preavviso, prudenza, direzione, deviazione ed eventualmente di sbarramento, **a cura e spese del richiedente**, in base alle prescrizioni del citato D.L.vo n. 285 del 30/04/1992 e relativo Regolamento di Esecuzione assumendosi ogni responsabilità inerente l'applicazione della presente ordinanza.

Gli Agenti dell'Ordine sono incaricati di vigilare sulla piena osservanza della presente ordinanza da parte degli utenti della strada.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 gg. ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.L.vo n. 285 del 30/04/92.

Il Dirigente : Ing. Giovanni Fini (firma digitale)